

**REGOLAMENTO SUL  
COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ**

## **INDICE**

- Art. 1 – Finalità del presente regolamento
- Art. 2 – Definizione di compostaggio di comunità
- Art. 3 – Soggetti interessati
- Art. 4 – Autorizzazioni
- Art. 5 – Ubicazione dell'apparecchiatura
- Art. 6 – Descrizione dell'apparecchiatura
- Art. 7 – Gestione dell'apparecchiatura
- Art. 8 – Materiali compostabili
- Art. 9 – Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura
- Art. 10 - Benefici
- Art. 11 – Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI
- Art. 12 – Accertamento della regolarità del compostaggio di comunità
- Art. 13 – Modalità di rinuncia
- Art. 14 - Rinvio

## **Art. 1**

### **Finalità del presente regolamento**

Scopo del presente regolamento è quello di promuovere la pratica del compostaggio di comunità al fine di ridurre la quantità di rifiuti organici che vengono conferiti al servizio pubblico dagli abitanti del Comune di Mongiuffi Melia e di limitare gli impatti sull'ambiente e sulla salute pubblica, in conformità con le previsioni europee, nazionali e regionali.

## **Art. 2**

### **Definizione di compostaggio di comunità**

Per <<compostaggio di comunità>> s'intende il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, con l'ausilio di un'attrezzatura con una capacità di trattamento non eccedente le 130 tonnellate annue, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle stesse utenze conferenti (art. 183 del d. lgs. 3 Aprile 2006, n. 152).

## **Art. 3**

### **Soggetti interessati**

Soggetti destinatari del presente regolamento sono tutti i soggetti privati che intendono praticare il compostaggio di comunità secondo le modalità previste dal presente regolamento e che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta pubblica i rifiuti organici prodotti.

I soggetti possono essere utenze domestiche e non domestiche associate in un organismo collettivo.

Tale organismo collettivo può essere costituito da:

- un condominio;
- un'associazione,
- un consorzio;
- una società non industriale;
- altra forma associativa di diritto privato che intende intraprendere un'attività di compostaggio di comunità.

Il Comune di Mongiuffi Melia può essere socio dell'organismo collettivo.

## **Art. 4**

### **Autorizzazioni**

Il compostaggio di comunità può essere effettuato da ogni utenza appartenente ad uno degli organismi collettivi di cui al precedente articolo a condizione che l'organismo in questione:

- a) abbia approvato l'installazione dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità ed adottato sia il piano di utilizzo del compost sia il regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio di comunità;
- b) sia dotato di un soggetto Responsabile e di un soggetto Conduttore. Per gli organismi collettivi che utilizzano un'apparecchiatura con capacità di trattamento complessiva di rifiuti annui inferiore ad una tonnellata non è necessaria la figura del Conduttore;
- c) abbia effettuato la S. C. I. A. (segnalazione certificata di inizio attività) ai sensi dell'art. 19 della l. 7 Agosto 1990, n. 241, e delle disposizioni previste dall'art. 3 del d. m. 29 Dicembre 2016, n. 266, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 del 23 Febbraio 2017 e/o sia stato autorizzato allo svolgimento di detta pratica ai sensi della normativa vigente.

Unitamente alla S. C. I. A. va trasmesso il modulo di cui all'Allegato 1 del d. m. 29 Dicembre 2016, n. 266, se il compostaggio di comunità impiega un'apparecchiatura con capacità superiore ad una tonnellata ovvero il modulo di cui all'Allegato 1B del d. m. 29 Dicembre 2016, n. 266, se il compostaggio di comunità impiega un'apparecchiatura con capacità non superiore ad una tonnellata.

La S. C. I. A. deve essere inviata, completa di tutti gli allegati previsti della normativa sopra richiamata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata, dal Responsabile dell'organismo collettivo al Comune nel cui territorio si prevede l'installazione dell'apparecchiatura da utilizzare per il compostaggio di comunità.

Il Comune trasmetterà la segnalazione dell'inizio dell'attività di compostaggio di comunità all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, la quale provvederà a sospendere il servizio di ritiro della frazione organica prodotta dalle utenze appartenenti all'organismo collettivo.

Le variazioni sull'impiego dell'apparecchiatura utilizzata per il compostaggio di comunità devono essere trasmesse al Comune territorialmente competente tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.

In uno stesso Comune è consentita l'autorizzazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema, che non dovrà superare quello previsto per legge.

## **Art. 5**

### **Ubicazione dell'apparecchiatura**

L'apparecchiatura deve essere ubicata in aree che rientrano nella disponibilità giuridica dell'organismo collettivo e, in ogni caso, nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o, al massimo, entro un chilometro di distanza dalle stesse.

L'apparecchiatura può essere ubicata in terreni agricoli e demaniali. La sua localizzazione deve essere sempre accessibile e verificabile da parte dei competenti organi di controllo.

## **Art. 6**

### **Descrizione dell'apparecchiatura**

L'apparecchiatura autorizzata deve avere una capacità di trattamento non eccedente le 130 tonnellate annue.

Per la pratica di compostaggio si possono utilizzare tutte le apparecchiature idonee allo scopo di produrre compost da rifiuti urbani e che rispettano la normativa vigente.

Le apparecchiature sono classificate secondo la seguente tabella:

TAGLIE	TONNELLATE MASSIME ANNUE TRATTATE	TAGLIA APPARECCHIATURA
T1	10	PICCOLA
T2	60	MEDIA
T3	130	GRANDE

I quantitativi riportati nella tabella sopra indicata sono comprensivi anche dello strutturante.

Per la taglia piccola l'apparecchiatura utilizzabile può essere di tipo statico od elettromeccanico. Per le taglie media e grande l'apparecchiatura utilizzabile deve essere di tipo elettromeccanico.

## **Art. 7**

### **Gestione dell'apparecchiatura**

I soggetti appartenenti all'organismo collettivo si impegnano al rispetto di quanto previsto nel piano di utilizzo del compost e dal regolamento dell'attività di compostaggio di comunità, i quali vanno allegati alla S. C. I. A. I contenuti minimi del regolamento dell'attività di compostaggio di comunità sono indicati nell'Allegato 2 del d. m. 29 Dicembre 2016, n. 266, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 del 23 Febbraio 2017.

L'attività di compostaggio di comunità deve essere esercitata secondo le modalità operative indicate nell'allegato 4, parte A, del d. m. 29 Dicembre 2016, n. 266, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 del 23 Febbraio 2017 e deve rispettare i parametri di cui all'allegato 4, parte B, del d. m. 29 Dicembre 2016, n. 266, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 del 23 Febbraio 2017.

Il composto in uscita dal processo di compostaggio deve rispettare i parametri di cui all'allegato 6 del d. m. 29 Dicembre 2016, n. 266, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 del 23 Febbraio 2017.

I materiali compostabili possono essere conferiti secondo il calendario dei giorni e degli orari previsto nel regolamento del compostaggio di comunità. I conferimenti dei materiali compostabili all'interno dell'apparecchiatura devono essere effettuati direttamente ed autonomamente dall'utenza produttrice e possono avvenire o attraverso lo svuotamento del mastello contenente i rifiuti compostabili non imballati o attraverso il loro conferimento in sacchetti. I sacchetti ammessi al conferimento della frazione organica compostabile sono unicamente i sacchi compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (art. 182-ter del d. lgs. 3 Aprile 2006, n. 152).

L'organismo collettivo deve nominare un Responsabile dell'apparecchiatura, il quale deve, prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti, partecipare ad un corso di formazione erogato da enti o istituti competenti o dallo stesso fornitore dell'apparecchiatura per l'ottenimento di un apposito attestato.

Il Responsabile dell'organismo collettivo deve: a) dimostrare il possesso dell'autorizzazione rilasciata in favore dell'organismo collettivo; b) comunicare eventuali variazioni rispetto alle modalità di svolgimento della pratica di compostaggio di comunità previste nell'autorizzazione rilasciata; c) comunicare eventuali anomalie nel processo di compostaggio e/o nel funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata al Comune e all'azienda delegata; d) comunicare entro il 31 Dicembre di ogni anno l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio di comunità; e) presentare l'istanza per il riconoscimento delle riduzioni TARI alle utenze conferenti dal raggruppamento.

Per gli organismi collettivi con produzione di rifiuti organici superiore ad una tonnellata annua, l'apparecchiatura utilizzata per il compostaggio deve essere gestita da un Conduttore qualificato, individuato dall'organismo collettivo. Per le apparecchiature di taglia media e grande il Conduttore deve essere munito di un'attestazione di frequenza a un corso di formazione erogato da enti o istituti competenti o dallo stesso fornitore dell'apparecchiatura per l'ottenimento della qualifica di Conduttore.

Il Conduttore dell'organismo collettivo è incaricato di: a) assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata nel compostaggio di comunità; b) garantire che l'accesso all'apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti ed avvenga negli orari e con le modalità previste nel presente regolamento; c) garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità ed avvengano secondo quanto previsto dal presente regolamento; d) provvedere al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e strutturante; e) provvedere alla gestione del biofiltro; f) verificare il compost prodotto, provvedendo anche alla consegna dello stesso alle utenze conferenti in base al piano di utilizzo; g) tenere costantemente sotto controllo i seguenti parametri del processo di compostaggio: temperatura, umidità, ph e frazioni; h) garantire il corretto svolgimento dell'attività di compostaggio; i) effettuare tempestivamente comunicazioni al Responsabile, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifica.

In caso di dimissioni od impedimenti le funzioni del Conduttore sono svolte dal Responsabile dell'apparecchiatura per un periodo non superiore ad un mese. Entro tale termine il Responsabile deve provvedere alla nomina di un nuovo Conduttore.

La nomina del Conduttore e l'accettazione dell'incarico devono risultare da un atto scritto che deve essere comunicato al Comune territorialmente competente, il quale a sua volta ne dà comunicazione all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

I Conduttori di apparecchiature di taglia media o grande devono conservare in un apposito registro, anche elettronico, i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, del compost e degli scarti prodotti e del compost fuori specifica.

Il compost fuori specifica e gli scarti sono consegnati all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti.

## **Art. 8**

### **Materiali compostabili**

Tra gli scarti provenienti dall'attività domestica costituiscono materiali compostabili: a) le bucce e gli scarti di frutta e di verdura, ivi comprese le bucce di agrumi; b) gli scarti vegetali di cucina; c) il pane rafferma ed ammuffito; d) la pasta; e) le penne di volatili; f) i capelli; g) i fondi di caffè; h) i filtri di tè; i) la cenere.

Tra gli scarti provenienti dal giardino costituiscono materiali compostabili, oltre agli sfalci d'erba, alle foglie, alla paglia ed ai fiori recisi o appassiti, i composti di legno vergine non inquinato come: a) il pellet in legno non trattato; b) i trucioli di legno, le segature ed i piallacci; c) i rametti, le

potature e gli scarti di legno e di corteccia non superiore ai 2 cm; d) gli scarti di corteccia e di legno derivanti dalla lavorazione della carta, qualora non addizionati.

Costituisce altresì rifiuto compostabile il materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura.

Dal momento che nel processo di decomposizione possono attirare insetti, ratti od altri animali non funzionali al compostaggio, costituiscono materiali compostabili, ma solo in modica quantità e a condizione che vadano mescolati e distribuiti in modo uniforme, gli scarti di cibo molto ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi. In questo caso l'unità conferente è tenuta ad evitare la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti o roditori.

I rifiuti di carta e di cartone, nonché gli imballaggi in legno sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e se non superano il 20% del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura. In ogni caso i rifiuti di carta e cartone possono essere compostati solo se non imbevuti di detersivi o di altri prodotti chimici e se non contengono inchiostro.

## **Art. 9**

### **Materiali da non introdurre nel composto**

Non è consentito introdurre nel composto: a) vetro e ceramica; b) metalli; c) oggetti in plastica, in gomma o in altri materiali sintetici; d) farmaci; e) pile; f) antiparassitari; g) scarti di legname verniciati o trattati con prodotti chimici; h) riviste patinate e carta con residui di vernice o di inchiostro e carta oleata; i) prodotti chimici; j) qualunque scarto che non sia citato nell'articolo precedente e che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

## **Art. 10**

### **Benefici**

Per le utenze raggruppate nell'organismo di cui all'art. 3 del presente regolamento il vantaggio principale del compostaggio di comunità è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto ad alto potere fertilizzante.

Il Comune di Mongiuffi Melia riconosce a tutte le utenze conferenti degli organismi collettivi autorizzati al compostaggio di comunità, che svolgono correttamente e continuativamente la pratica, una riduzione della TARI in misura proporzionale al quantitativo dei rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, al netto della quantità di compost fuori specifica prodotto nel processo. L'entità dello sconto viene definita annualmente dal Comune di Mongiuffi Melia.

Ai fini dell'ottenimento della riduzione della TARI alle utenze conferenti, entro il 31 Gennaio di ogni anno il Responsabile dell'organismo collettivo e dell'apparecchiatura comunica al Comune di Mongiuffi Melia le quantità di peso, relative all'anno solare immediatamente precedente:

- dei rifiuti conferiti;
- del compost prodotto;
- degli scarti;
- del compost fuori specifica.

Per le apparecchiature di piccola taglia e per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiore ad una tonnellata, la dichiarazione di cui al comma precedente è effettuata sulla base di una stima ottenuta moltiplicando il numero dei componenti delle utenze conferenti per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano. In assenza di dati puntuali relativi alla produzione pro-capite di frazione organica, il valore di frazione organica è considerato pari a 120 kg/abitante all'anno.

Per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori ad una tonnellata la dichiarazione di cui al terzo comma del presente articolo è effettuata dalle singole utenze in modo congiunto.

Il Responsabile dell'organismo collettivo che attua il compostaggio di comunità provvederà a comunicare al Comune territorialmente competente i nominativi degli utenti residenti nel medesimo Comune che aderiscono all'iniziativa con soluzione di continuità in modo da consentirgli di usufruire degli sgravi TARI.

L'intera comunità beneficia dell'attività di compostaggio di comunità per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto ed al trattamento della frazione umida dei rifiuti in impianti esterni.

## **Art. 11**

### **Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI**

Al fine di ottenere la riduzione TARI, il contribuente deve presentare apposita istanza, da rendere ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d. p. r. 28 Dicembre 2000, n. 445, in cui deve:

- dichiarare di essere residente nel Comune di Mongiuffi Melia;
- indicare l'organismo collettivo che ha ricevuto le autorizzazioni necessarie per avviare l'attività di compostaggio di comunità;
- specificare l'ubicazione dell'apparecchiatura di conferimento;
- dichiarare di non avere insoluti pregressi in termini di TARI, IMU, TASI o di altri tributi locali;

- impegnarsi ad iniziare e a proseguire con continuità il compostaggio di comunità secondo le modalità previste nel presente regolamento;
- impegnarsi ad effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa comunale nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani;
- impegnarsi a non causare molestie al vicinato a seguito della realizzazione dell'attività di compostaggio di comunità ed a sollevare l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti;
- impegnarsi a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione Comunale o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida e verde;
- dichiarare di conoscere ed accettare tutte le disposizioni di cui al presente regolamento per l'utilizzo della struttura di compostaggio di comunità, di acquisizione e revoca della riduzione TARI.

Acquisita la superiore istanza, il Responsabile dell'Ufficio Tributi comunale, anche mediante sopralluoghi di verifica a campione, provvede ad applicare lo sgravio fiscale sul ruolo TARI a decorrere dall'anno immediatamente successivo a quello di presentazione dell'istanza ed in relazione alla TARI dovuta sull'abitazione di residenza.

Tutta la superiore documentazione è conservata presso l'Ufficio Tributi e costituisce l'unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tributaria e funzionale per la realizzazione dei controlli.

L'istanza di cui al primo comma del presente articolo può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare conferente a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo TARI.

## **Art. 12**

### **Accertamento della regolarità del compostaggio**

L'organismo collettivo è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione Comunale o di altro personale appositamente incaricato, il quale provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida e verde, comunicando all'utenza la data e l'orario indicativi del sopralluogo.

Qualora, nel corso di un controllo, venga accertato che il compostaggio della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o

non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento, l'apparecchiatura verrà fermata e la relativa riduzione TARI per i componenti dell'organismo collettivo potrà essere revocata, dietro verbale redatto dal personale incaricato ai controlli e con successiva comunicazione all'Ufficio Tributi comunale.

Per ottenere nuovamente la possibilità di utilizzare l'apparecchiatura e la concessione della riduzione TARI per gli utenti facenti parte dell'organismo collettivo, quest'ultimo dovrà attendere parere dal Comune di pertinenza, presentando nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello di revoca.

Le contestazioni emerse dagli accertamenti e dai controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie osservazioni scritte al Comune.

Costituisce altresì causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani. Qualora venga accertato a carico dell'utente il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata, anche in presenza di compostaggio di comunità correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quelle descritte nei commi precedenti.

### **Art. 13**

#### **Modalità di rinuncia**

Il richiedente che intende cessare la pratica di compostaggio di comunità è tenuto a dare la preventiva disdetta, comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di rinuncia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica di compostaggio.

L'organismo collettivo che intende cessare la messa in servizio dell'apparecchiatura dovrà comunicarlo tempestivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.

### **Art. 14**

#### **Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla disciplina normativa europea e nazionale vigente in materia.